



Città di Nichelino
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO UNIFICATO
PER LA GESTIONE SOVRACOMUNALE
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI**

*Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 265268/2005 del 21 giugno 2005
Recepito dal Consiglio Comunale con Delibera n. 81 DEL 28.11.2005*

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione del servizio taxi
- Art. 3 - Normativa di riferimento
- Art. 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

TITOLO II – COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA

- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Composizione e nomina
- Art. 7 - Modalità di funzionamento

TITOLO III – MODALITA' DI ESERCIZIO

- Art. 8 - Organico
- Art. 9 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato
- Art. 10 - Requisiti per il rilascio della licenza
- Art. 11 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
- Art. 12 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata
- Art. 13 - Sostituzione alla guida
- Art. 14 - Assegnazione di nuove licenze
- Art. 15 - Rilascio delle licenze
- Art. 16 - Trasferimento delle licenze
- Art. 17 - Domanda per subentro nella titolarità della licenza
- Art. 18 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 19 - Uso collettivo del taxi

TITOLO IV – DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 20 - Inizio del servizio
- Art. 21 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione
- Art. 22 - Modalità organizzative
- Art. 23 - Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 24 - Svolgimento del servizio
- Art. 25 - Luoghi di stazionamento
- Art. 26 - Stazionamento delle autovetture
- Art. 27 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo
- Art. 28 - Turni di servizio
- Art. 29 - Autovetture fuori servizio o fuori turno
- Art. 30 - Veicoli di scorta
- Art. 31 - Uso proprio dell'autovettura
- Art. 32 - Tariffe
- Art. 33 - Tariffe convenzionate

Art. 34 - Tassametro e contachilometri
Art. 35 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento
Art. 36 - Reclami

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37 - Obblighi dei conducenti
Art. 38 - Doveri dei conducenti
Art. 39 - Comportamento degli utenti

TITOLO VI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 40 - Vigilanza sul servizio
Art. 41 - Sanzioni
Art. 42 - Sospensione della licenza
Art. 43 - Revoca della licenza
Art. 44 - Decadenza della licenza

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Norma di rinvio
Art. 46 - Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del trasporto pubblico non di linea mediante taxi con autovettura nell'area metropolitana torinese, e detta norme speciali atte ad assicurare la gestione uniforme e coordinata del servizio, in esecuzione dell'art. 3, comma 9, della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e in conformità alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
2. L'area metropolitana torinese, in seguito denominata "area", comprende il territorio dei seguenti Comuni, di seguito definiti "Comuni dell'area":
 - BEINASCO
 - COLLEGNO
 - GRUGLIASCO
 - MONCALIERI
 - NICHELINO
 - ORBASSANO
 - RIVOLI
 - SAN MAURO TORINESE
 - SETTIMO TORINESE
 - TORINO
 - VENARIA REALE

Articolo 2 - Definizione del servizio di taxi

1. Il servizio taxi con autovettura è autoservizio pubblico non di linea su strada rivolto ad un'utenza indifferenziata¹ che soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, e che viene effettuato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta².
2. I titolari di licenza rilasciata da uno dei Comuni dell'area possono svolgere il servizio, con stazionamento o a chiamata, in tutta l'area metropolitana torinese, come individuata dal precedente art. 1, comma 2.

Articolo 3 - Normativa di riferimento

1. Il servizio taxi svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione e immatricolate, secondo le prescrizioni del Codice della Strada, è disciplinato:
 - a) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

¹ Art. 2, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

² Art. 1, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

- b) dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
- c) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- d) dalla Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) dall'art. 14 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- f) dall'art. 6, comma 2, della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";
- g) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 81 del 28.11.2005

Articolo 4 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I titolari di autovetture taxi facenti parte dell'area possono, previa autorizzazione dell'Ente competente al rilascio della concessione di linea per il trasporto pubblico locale (TPL), utilizzare i propri mezzi per effettuare servizi di linea nell'area metropolitana in conformità alle disposizioni sulle modalità di esercizio e sulle tariffe impartite dagli enti titolari delle linee stesse, nonché alle disposizioni ministeriali sui criteri tecnici di utilizzo delle autovetture³.

³ Art. 14, comma 5, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422

TITOLO II

COMMISSIONE CONSULTIVA D'AREA

Articolo 5 - Funzioni

1. E' costituita la Commissione consultiva d'area⁴ per l'esame dei problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6 - Composizione e nomina

1. La Commissione, unica per tutta l'area, è istituita con deliberazione della Giunta Provinciale (o Comunale di Torino) ed è così composta:
 - a) dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Torino che la presiede;
 - b) dal Dirigente del Settore Regolamentazione – Sanzioni – Contenzioso – Sanità del Comune di Torino (che la presiede);
 - c) da tre rappresentanti designati dai Comuni dell'area diversi da Torino e precisamente: uno in rappresentanza dei Comuni di Beinasco, Moncalieri, Nichelino e Orbassano; uno dei Comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli; uno di quelli di San Mauro Torinese, Settimo Torinese e Venaria Reale;
 - d) dal Comandante della Polizia Municipale della Città di Torino;
 - e) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale⁵;
 - f) da un rappresentante designato da ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale⁶;
 - g) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale⁷;
 - h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 23⁸.
2. Ogni ente o raggruppamento di enti, organizzazione o associazione, è tenuto a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono assistere alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia (o del Comune di Torino).

⁴ Art. 4, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

⁵ cfr. nota 4

⁶ cfr. nota 4

⁷ cfr. nota 4

⁸ cfr. nota 4

Articolo 7 - Modalità di funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti della Commissione stessa.
2. La seduta è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
3. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
4. La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi alla prima o alla seconda convocazione utile; in caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, l'organo a cui compete il provvedimento finale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.
6. Parimenti, l'organo a cui compete il provvedimento finale procede d'ufficio qualora la Commissione dichiari di non voler esprimere, per qualsivoglia motivo, il parere di competenza.
7. La Commissione consultiva d'area può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti.
8. La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO

Articolo 8 - Organico

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di taxi è stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale (o Comunale di Torino), sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta del servizio predisposta dalla Provincia⁹.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'organico del servizio taxi è costituito dall'insieme delle licenze attualmente in esercizio nei Comuni dell'area di cui all'articolo 1, comma 2, meglio descritto nell'allegato A.

Articolo 9 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

1. Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.
2. La licenza comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare, che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo¹⁰.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi¹¹.
4. La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo ed è sottoposta, da parte del Comune dell'area che l'ha concessa, a verifica biennale con decorrenza dalla data del rilascio, per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
5. Al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari, nonché di procedere alle necessarie verifiche.

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio della licenza

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;

⁹ Art. 3, comma 4, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

¹⁰ Art. 8, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹¹ cfr. nota 10

- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
- d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
- e) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, della Legge delega 06/03/1998, n. 40 e del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- f) residenza ovvero domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione;
- g) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalità di cui al successivo art. 14 nel caso di nuova concessione.

Articolo 11 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:
 - a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
 - b) l'aver trasferito la licenza, anche in altro Comune del territorio nazionale, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità¹²;
 - c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.
2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati¹³:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione¹⁴.

Articolo 12 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata

1. I titolari che vogliono esercitare in forma singola devono essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443¹⁵.

¹² Art. 9, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹³ Art. 8, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

¹⁴ Art. 8, comma 3, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

¹⁵ Art. 7, comma 1, lett. a), Legge 15 gennaio 1992, n. 21

2. I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono:
 - a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione¹⁶;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge¹⁷.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata.
4. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente il conferente deve presentare istanza al Comune dell'area interessato, allegando la seguente documentazione:
 - a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.
5. Tale documentazione può essere sostituita rispettivamente dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del suddetto D.P.R.
6. Il Comune dell'area che ha rilasciato il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
7. Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo collettivo cui è stata conferita la licenza. Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso¹⁸.

Articolo 13 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi¹⁹, per i motivi di seguito descritti, da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

¹⁶ Art. 7, comma 1, lett. b), Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹⁷ Art. 7, comma 1, lett. c), Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹⁸ Art. 7, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

¹⁹ Art. 10, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 16, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi²⁰.
3. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.
4. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio, e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
5. I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari²¹, qualificati tali dall'art. 230-bis del codice civile, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti. Questa eventualità viene comunicata al Comune dell'area che ha rilasciato la licenza affinché, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione sulla licenza.
6. L'autorizzazione alla sostituzione alla guida è revocata nel caso di inottemperanza alle norme previdenziali ed assistenziali previste dalla legge nei confronti del sostituto. A tal proposito il Comune dell'area provvederà alla verifica presso gli enti competenti.

Articolo 14 - Assegnazione di nuove licenze

1. Ciascun Comune dell'area non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione della Giunta Provinciale (o Comunale di Torino), aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento di cui all'art. 11.
3. Il bando di concorso dovrà contenere:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande e delle modalità per l'inoltro delle stesse;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti articoli 10 e 11.
4. Per l'individuazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione delle licenze e dei criteri concernenti la valutazione degli stessi, viene sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5.

²⁰ Art. 10, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²¹ Art. 10, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

5. Costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida²² o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
6. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Articolo 15 - Rilascio delle licenze

1. Il responsabile del procedimento del Comune dell'area interessato, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria, dà formale comunicazione agli interessati dell'esito del concorso.
2. Entro sessanta giorni dalla data del rilascio della licenza, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dovrà essere comprovata, anche mediante dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;
 - b) l'immatricolazione ad uso servizio pubblico da piazza dell'autovettura;
 - c) la stipulazione di regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
3. Le licenze sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Articolo 16 - Trasferimento delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita²³ su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 10 del presente regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione dell'inabilità o dell'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.
3. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.
4. Il trasferente, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, non può diventare titolare di altra licenza rilasciata, anche da altro Comune del territorio nazionale, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento²⁴.

²² Art. 8, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²³ Art. 9, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

5. In caso di morte del titolare²⁵ la licenza può essere trasferita, nell'ordine, ad uno dei seguenti eredi, che sia in possesso dei requisiti prescritti all'art. 10 del presente regolamento:
 - a) coniuge superstite;
 - b) parenti entro il 3° grado;
 - c) affini entro il 2° grado.
6. In caso di pluralità di eredi indicati alle lettere b) e c), la licenza, fatta salva la volontà testamentaria, può essere trasferita ad uno di loro, previo assenso dei rimanenti aventi pari titolo, oppure può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune dell'area che ha rilasciato il titolo, ad altro soggetto, designato concordemente dagli eredi di cui sopra, purché in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata ed eventualmente messa a concorso, qualora si rendano disponibili posti nell'organico previsto all'art. 8, comma 1 rispetto a quelli previsti dallo stesso art. 8 comma 2.
7. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei prescritti requisiti. Scaduto il periodo di sospensione senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.
8. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento disciplinare.

Articolo 17 - Domanda per il subentro nella titolarità della licenza

1. Chi intende ottenere il trasferimento della licenza per esercitare il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 16, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.
2. Nella domanda dovrà indicare:
 - luogo e data di nascita;
 - residenza;
 - cittadinanza;
 - codice fiscale.
3. Dovrà inoltre dichiarare, mediante autocertificazione, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 e di non versare nelle cause di impedimento al rilascio della licenza di cui all'art. 11;
4. Il subentrante dovrà allegare alla domanda la richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.

²⁴ Art. 9, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²⁵ Art. 9, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, ai sensi dell'art. 16 comma 5, dovrà indicare sulla domanda il rapporto o il vincolo che lo univa al titolare deceduto e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare la dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.
6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte dell'Ufficio provinciale della MCTC di Torino e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.
7. Dell'avvenuto rilascio della licenza dovrà essere informata la Provincia e gli altri Comuni dell'area.
8. Il subentrante è altresì tenuto, a pena di decadenza, ad assolvere agli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
9. Il Comune dell'area interessato provvederà alla verifica d'ufficio dei requisiti dichiarati mediante autocertificazione e all'accertamento di quelli non dichiarati.

Articolo 18 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap²⁶; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della corsa.
3. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovrà provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sarà al massimo di cinque minuti.
4. La Giunta Provinciale (o Comunale di Torino), sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, individua il numero e il tipo di veicoli da attrezzare anche al trasporto dei soggetti portatori di handicap.

Articolo 19 - Uso collettivo del taxi

1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti, almeno tre, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.

²⁶ Art. 14, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

2. La tariffa è determinata con modalità che verranno definite dalla Giunta Provinciale (o Comunale di Torino), sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5.

TITOLO IV

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 20 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio o del trasferimento della licenza.
2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il Comune dell'area interessato dispone la decadenza della licenza.
3. Il termine sopra indicato potrà, su richiesta motivata, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo; dovrà inoltre essere portato a bordo l'eventuale provvedimento di autorizzazione alla sostituzione alla guida.
5. La licenza dovrà essere restituita al Comune dell'area che ha rilasciato il titolo al suo cessare per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa a seguito di sanzione disciplinare.

Articolo 21 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi"²⁷.
2. Ogni autovettura deve essere munita di una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune di Torino²⁸. Tale targa deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.
3. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed è individuato con decreto del Ministero dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma dell'area, del tipo stabilito con provvedimento della Provincia (o del Comune di Torino), sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5.
4. L'autovettura deve essere in ottimo stato di conservazione, non presentare ammaccature evidenti della carrozzeria, né degrado particolare dell'arredo dell'abitacolo.
5. Prima dell'ammissione in servizio, le autovetture sono sottoposte alla verifica da parte degli organi di vigilanza di ciascun Comune dell'area per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui ai precedenti commi. Tale verifica non può implicare accertamenti di

²⁷ Art. 12, comma 3, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

²⁸ Art. 12, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.

6. Ogni qualvolta i suddetti organi di vigilanza ritengano che un'autovettura non risponda più ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno denunciare il fatto all'Ufficio provinciale della MCTC di Torino e darne altresì comunicazione al Comune dell'area che ha rilasciato la licenza e alla Provincia.
7. Ove l'autovettura non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 43 del presente regolamento.
8. Nell'autovettura in servizio è vietato fumare ed il tassista è tenuto ad esporre l'apposito divieto²⁹.

Articolo 22 - Modalità organizzative

1. All'Ufficio competente del Comune di Torino spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio taxi (piombatura tassametri, contrassegni identificativi, turni, ecc.) di tutti i Comuni dell'area.
2. Le spese per la gestione operativa di cui al comma 1 sono determinate annualmente in via preventiva dal Comune di Torino. Ad esse concorrono i Comuni dell'area con una quota percentuale rapportata al numero di licenze in esercizio.
3. La gestione amministrativa (rilascio, trasferimento licenze, revoca, controllo requisiti, ecc.), l'allestimento e la manutenzione delle aree pubbliche di stazionamento, nonché l'installazione degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio nel territorio di propria competenza sono a carico di ciascuno dei Comuni dell'area.
4. Le spese per la gestione amministrativa e per la predisposizione ed arredo delle aree di stazionamento, di cui al comma 3, sono a carico di ciascun Comune dell'area.

Articolo 23 - Sostituzione dell'autovettura

1. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza autorizza, su richiesta dell'interessato, la sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro, previa verifica delle caratteristiche di cui all'art. 21.
2. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo, e deve esserne data comunicazione alla Provincia.

Articolo 24 - Svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento del taxi avviene in luogo pubblico³⁰.

²⁹ Art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i.

³⁰ Art. 2, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

2. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio di uno dei Comuni dell'area³¹, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite dell'area stessa.
3. Nell'ambito del territorio dell'area metropolitana, la corsa è acquisita:
 - a) nei luoghi di stazionamento, con attivazione del tassametro dall'avvio del servizio;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio o telefono, con attivazione del tassametro dal posto pubblico di stazionamento più vicino al luogo di caricamento del cliente; è facoltà del tassista di inserire il tassametro dal domicilio dell'utente. La centrale radio o il tassista sono tenuti a comunicare al cliente i tempi di attesa e la stima dell'importo aggiuntivo allo scatto bandiera;
 - c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
4. All'interno del territorio dell'area la prestazione del servizio è obbligatoria³². L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiutato in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.
6. Negli ambiti aeroportuale e ferroviari, i Comuni dell'area, ognuno per la propria competenza territoriale, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti e sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente. La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa³³.
7. Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri³⁴.
8. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni imposte da particolari esigenze di ordine pubblico o viabilità dal comune o ente proprietario della strada.
9. Per le corse in partenza dall'aeroporto "Sandro Pertini" sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza esclusivamente i Comuni dell'area aeroportuale (Torino, Caselle T.se, San Francesco al Campo, San Maurizio C.se)³⁵, individuata con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 86-4534 dell'11 dicembre 1995. I titolari di licenza rilasciata dai Comuni della suddetta area espletano indifferentemente il servizio pubblico da piazza sul territorio dei singoli Comuni della stessa area aeroportuale.

³¹ cfr. nota 30.

³² Art. 2, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

³³ Art. 11, comma 6, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

³⁴ Art. 11, comma 7, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

³⁵ Art. 14, comma 8, del D.Lgs: 19 novembre 1997, n. 422

Articolo 25 - Luoghi di stazionamento

1. I Comuni dell'area, ognuno per la propria competenza territoriale, individuano i luoghi di stazionamento nei propri territori dove le autovetture debbono sostare in attesa della richiesta del servizio, nonché il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
2. Ogni area di stazionamento è delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed è dotata di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.
3. Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente, in altra posizione limitrofa, ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti. Possono altresì vietare la sosta in una o più aree e disporre che un certo numero di autovetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Articolo 26 - Stazionamento delle autovetture

1. In ogni area di stazionamento le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, in base all'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.
2. Presso l'area aeroportuale, l'ordine di arrivo e la priorità nel caricamento dell'utente può essere regolata da idonei strumenti manuali (lavagna) o informatici.
3. Il prelevamento per corse brevi può essere regolato, dal Servizio competente della Provincia (o del Comune di Torino), in maniera differente da quanto sopra stabilito al comma 1 al fine di soddisfare comunque il diritto al trasporto dell'utente e l'opportunità per il tassista, primo della fila, di rifiutare il servizio a corsa breve.
4. La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è liberamente consentita ai titolari di licenza dei Comuni dell'area, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
5. I Comuni dell'area hanno la facoltà, ricorrendone i motivi, di disporre la presenza sul proprio territorio di un congruo numero di autovetture. Le modalità di turnazione e la disciplina specifica del presidio sono definite dal Comune di Torino su indicazione degli altri Comuni dell'area.

Articolo 27 - Stazionamento presso luoghi di spettacolo

1. Le autovetture in servizio taxi possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli stessi.
2. In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, ed attenersi alle disposizioni da queste impartite e comunque in modo da non creare intralcio alla circolazione o pericolo per i pedoni.

Articolo 28 - Turni di servizio

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio, da applicarsi uniformemente su tutta l'area, sono stabiliti dal Comune di Torino.
2. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune di Torino. I suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo, tra un turno e l'altro, di almeno 6 ore. Il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta-orario; il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato continuativamente dallo stesso operatore che lo ha iniziato, tranne il caso di collaborazione familiare.
3. Le autovetture dovranno recare ben visibili, mediante un apposito strumento indicativo, il contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
4. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui. La relativa richiesta deve essere inoltrata al Comune di Torino.

Articolo 29 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione. A tal fine, le stesse devono essere dotate di apposito segnale individuato dal Comune di Torino.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
 - a) sia terminato il turno di servizio;
 - b) avvengano guasti all'autovettura o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
 - c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.
3. Le corse acquisite durante il turno di servizio possono essere protratte anche fuori turno, purché, al momento di un eventuale controllo, dall'importo indicato nel tassametro si possa desumere che l'inizio della corsa sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

Articolo 30 - Veicoli di scorta

1. Il Comune di Torino, nell'ambito della gestione operativa di cui all'art. 22, sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5, può definire il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito a servizio taxi. Tali licenze possono essere utilizzate da tutti i tassisti dei Comuni dell'area, e non sono comprese nel numero di organico di cui all'art. 8 comma 1.
2. Il Comune di Torino stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura di cui al comma 1.

4. La titolarità delle licenze di cui al comma 1 sono poste in capo agli organismi collettivi previsti al precedente l'art. 12 comma 2, operanti nel territorio dei Comuni dell'area. Tali licenze, abbinate ad autovetture chiamate di scorta, ed identificate con specifico numero, non sono cedibili a terzi.

Articolo 31 - Uso proprio dell'autovettura

1. E' consentito l'uso proprio fuori servizio³⁶ dei veicoli adibiti al servizio taxi.

Articolo 32 - Tariffe

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalla Provincia (o Comune di Torino), sentita la Commissione consultiva d'area di cui all'art. 5³⁷.
2. La Provincia (o Comune di Torino), sentita la sopra citata Commissione, può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili.
3. La tariffa, definita urbana, è a base multipla per il servizio svolto nell'area metropolitana, e quella definita extra-urbana è a base chilometrica per il servizio svolto fuori dal confine dei Comuni dell'area metropolitana³⁸.
4. La tariffa chilometrica extra-urbana si applica dal momento in cui la corsa esce fuori dal confine dei Comuni dell'area metropolitana.
5. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio del Comune di Torino, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.
6. I tassisti possono attrezzarsi per acquisire il pagamento mediante carta di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
7. Le tariffe in vigore alla data di emanazione del presente regolamento sono quelle descritte nell'allegato B.

Articolo 33 - Tariffe convenzionate

1. I tassisti singoli o associati possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di pagamento del servizio, nonché pattuire corrispettivi predeterminati, per percorsi predefiniti, comunque non superiori a quanto definibile a tassametro.

³⁶ Art. 14, comma 6, del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422

³⁷ Art. 13, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

³⁸ Art. 13, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

Articolo 34 - Tassametro e contachilometri

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, e dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare³⁹. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura⁴⁰.
2. Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 32. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
3. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
4. Tutti gli interventi sul tassametro (omologazione, adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature, ecc.) sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, autorizzate dal Comune di Torino.
5. Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal Nucleo Taxi del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino, previo controllo della rispondenza ai prescritti requisiti e della regolarità del funzionamento.
6. Il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio competente del Comune di Torino e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura, in caso di spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo.
7. Il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio", in caso di guasto al tassametro.
8. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio il conducente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'utente; ed è altresì tenuto a condurre a destinazione il passeggero, su richiesta dello stesso, pattuendo il corrispettivo in proporzione ai chilometri percorsi. In tali casi, il tassista è tenuto a dimostrare agli organi di vigilanza, su richiesta degli stessi, l'accaduto e la riparazione.
9. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati l'utente ed il competente ufficio del Comune di Torino.

³⁹ Art. 12, comma 1, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

⁴⁰ Art. 12, comma 2, Legge 15 gennaio 1992, n. 21

Articolo 35 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1. Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro più quanto è eventualmente dovuto a titolo di supplemento notturno, festivo, sci, cane o bagagli.
2. Se il tassametro, erroneamente, non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo diverso accordo tra le parti, e il tassista è tenuto a informare l'utente dei propri diritti.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Articolo 36 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio del Comune di Torino; l'indirizzo ed il numero di telefono di detto ufficio comunale è inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 37 - Obblighi dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) seguire il percorso più breve, o quello più veloce se più conveniente per l'utente, ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità;
 - c) accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica anche nel caso di fuori turno;
 - d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali è tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra urbana;
 - h) consegnare al competente ufficio del Comune dell'area interessato (o alle cooperative) qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
 - j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
 - k) comunicare al competente ufficio del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
 - l) stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura durante le soste sul luogo di stazionamento, in condizione di partire subito alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di fuori servizio temporaneo e con disco orario. A tal fine è permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite;
 - m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - n) comunicare all'ufficio competente del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza, entro il giorno successivo, la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta o telefonica, fatta salva successiva comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata;
 - o) indossare un abbigliamento decoroso: ad esempio per gli uomini, pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche.
2. Saranno pagati dal Comune dell'area che ha rilasciato la licenza i servizi non rifiutabili e i danni da loro eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati.

Articolo 38 - Doveri dei conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell'area;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza, previa autorizzazione del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza stessa, e tranne i casi di trasporto collettivo di cui al precedente art. 19.
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) rifiutare la corsa all'utente che si presenti al posto pubblico di sosta, eccetto il caso disciplinato all'art. 26, comma 3.
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
 - h) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
 - i) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
 - j) fumare o mangiare durante la corsa;
 - k) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo;
 - l) portare animali propri in vettura;
 - m) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - n) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autovettura;
 - o) contravvenire ad ogni altro divieto previsto dalla legge.

Articolo 39 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
 - h) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - i) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - j) fumare durante la corsa.
2. Tali divieti vanno elencati nell'apposita tabella, che deve essere esposta nell'autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.

3. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 40 - Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai funzionari dei Comuni dell'area e della Provincia incaricati, nonché agli agenti della Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente⁴¹.
2. Gli organi addetti all'accertamento delle violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della licenza devono presentare rapporto al Sindaco del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza medesima.

Articolo 41 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - A) con sanzione amministrativa pecuniaria⁴², da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 20, comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
 - b) violazione dell'art. 21, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei doveri dei conducenti di cui agli articoli 37 e 38;
 - d) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, così come previsto dall'art. 34;
 - e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio del Comune di Torino cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 36;
 - f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 13;
 - h) prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto dall'art. 34, con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;
 - i) violazione dell'art. 28, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio;
 - j) violazione dell'art. 24, relativo alle modalità di acquisizione della corsa;
 - k) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33;
 - l) ogni altra violazione al presente regolamento per la quale non sia prevista una specifica sanzione.
 - B) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza nei casi previsti dagli artt. 42 e 43 del presente regolamento.

⁴¹ Art. 6, comma 1, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

⁴² art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

2. L'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto A) è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'applicazione delle sanzioni di cui al punto B) deve essere preceduta da avvio di procedimento⁴³ con contestazione all'interessato, da parte del Comune dell'area che ha rilasciato la licenza, da notificare entro *novanta*⁴⁴ giorni dalla ricezione degli atti relativi alla violazione. L'interessato, entro *trenta* giorni dalla notifica⁴⁵, ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia intervenuta nessuna documentazione o richiesta di audizione, l'istruttoria viene conclusa dal responsabile del procedimento. Questi, valutata la documentazione e ascoltato l'interessato che ne abbia fatto richiesta, assume con apposito atto le conseguenti determinazioni:
 - applicazione delle relative sanzioni se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare le sanzioni amministrative accessorie.
4. In caso di accertamento di una violazione al presente regolamento connessa oggettivamente con un reato, si applica la norma di cui all'art. 24, comma 1, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, in materia di competenza del giudice penale a decidere sulla predetta violazione.
5. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, che prevede che i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Articolo 42 - Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Comune dell'area che l'ha rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento;
 - b) violazione dell'art. 24, comma 4, per mancata prestazione del servizio⁴⁶;
 - c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera A);
 - d) inosservanza delle disposizioni in materia di tariffe di cui agli articoli 32 e 33, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.
2. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza determina il periodo di sospensione della stessa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

⁴³ art. 7, Legge 7 agosto 1990, n. 241

⁴⁴ art. 14, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689

⁴⁵ art. 18, comma 1, Legge 24 novembre 1981, n. 689

⁴⁶ art. 6, comma 2, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

Articolo 43 - Revoca della licenza

1. Il Comune dell'area che ha rilasciato la licenza dispone la revoca della stessa nei seguenti casi:
 - a) per la violazione del divieto di cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 10;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto all'art. 16;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 42;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 21, comma 7;
 - g) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni.
2. Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino per la conseguente revoca della carta di circolazione e alla Provincia.

Articolo 44 - Decadenza della licenza

1. La licenza comunale di esercizio decade:
 - a) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti per il rilascio della licenza;
 - b) quando non sia stato comprovato, anche a mezzo di autocertificazione, nei termini previsti dall'art. 15, comma 2, il possesso dei requisiti prescritti, ivi compresi quelli non accertabili d'ufficio;
 - c) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 20, comma 1;
 - d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - e) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 5, del presente regolamento.
2. Il provvedimento è comunicato all'Ufficio Provinciale della MCTC di Torino e alla Provincia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Norma di rinvio

1. La disciplina del servizio taxi dettata dal presente regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. E' fatta salva la disciplina del regolamento provinciale per l'espletamento del servizio taxi all'ambito territoriale dell'aeroporto "Sandro Pertini"⁴⁷.

Articolo 46 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento taxi dell'area metropolitana torinese, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2395 dell'11/04/2000, come modificato dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 232800 del 05/12/2000 e n. 233471 del 06/11/2001.

⁴⁷ Art. 3, commi 9 e 10, Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24

Allegato A

Quadro Organici taxi

COMUNE	Taxi in esercizio
- BEINASCO	0
- COLLEGNO	9
- GRUGLIASCO	5
- MONCALIERI	15
- NICHELINO	4
- ORBASSANO	5
- RIVOLI	8
- SAN MAURO TORINESE	5
- SETTIMO TORINESE	8
- TORINO	1520
- VENARIA REALE	6